

Oggetto: Adeguamento dello Statuto della Società “La Mimosa S.r.l.” alla nuova disciplina del Codice Civile.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione del Settore Strutture ed Interventi alla persona che si intende far parte integrante del presente atto;

Ritenuto di accogliere tale proposta;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 – 1° comma del D. Lgs. 267/2000, come da foglio allegato;

Richiamato l'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di approvare la modifica allo statuto della società “La Mimosa S.r.l.” come da bozza allegata;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

RELAZIONE

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 7 del 29/01/2002, approvava la costituzione di una S.r.l. a prevalente capitale pubblico ed il relativo Statuto, per la gestione del Centro di Vacanza “Salvador Allende” sito a Marina di Bibbona.

Alla luce delle recenti ed innovative regole sulla riforma del diritto societario, che incidono anche sulla normativa delle S.r.l., contenute nel decreto D. Lgs. 17/01/2003 n. 6 che è entrato in vigore il 01/01/2004, è necessario provvedere all'adeguamento dello Statuto in armonia con la nuova disciplina del Codice Civile.

In tale ordine di esigenze è stata elaborata una bozza, che si allega, di modifica dello Statuto vigente in base ai nuovi dettami.

Il Socio minoritario chiede la modifica degli articoli n. 5, n. 6 e n. 17 dello Statuto e precisamente:

- per l'articolo n. 5 che è relativo all'oggetto e attività della Società, la proposta di modifica mette in rilievo la possibilità di allargamento delle attività includendo la “gestione di servizi sociali e di assistenza a soggetti disagiati”;
- per l'articolo n. 6 relativo al capitale sociale la proposta riguarda un aumento dello stesso da € 10.400,00 a € 50.000,00, si ritiene di non apportare modifica a tale articolo mantenendo il capitale sociale di € 10.400,00;

- per l'art. 17 che riguarda l'amministrazione della società si ritiene di non apportare modifiche sostanziali all'articolo vigente;

Con il presente atto si propone, pertanto, di approvare le modifiche apportate escluse quelle sopra indicate come da bozza allegata.

Sesto San Giovanni, 2 febbraio 2004

Il Funzionario
Alessandro Meneghelli

La Mimosa S.r.l.
Adeguamento dello Statuto alla nuova disciplina del Codice Civile

Statuto vigente	Statuto adeguato
TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE Art. 1: Denominazione E' costituita, ai sensi degli articoli 2472 e seguenti del codice civile, una società a responsabilità limitata denominata "La Mimosa S.r.l."	TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE Art. 1: Denominazione E' costituita, ai sensi degli articoli 2462 e seguenti del codice civile, una società a responsabilità limitata denominata "La Mimosa S.r.l."
Art. 2: Sede La società ha sede in Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20. L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, agenzie ed uffici amministrativi che non abbiano caratteri di sedi secondarie; l'istituzione e la soppressione di queste ultime è riservata all'assemblea straordinaria dei soci.	Art. 2: Sede La società ha sede in Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20. L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, agenzie ed uffici amministrativi che non abbiano caratteri di sedi secondarie; l'istituzione e la soppressione di queste ultime è riservata all'assemblea dei soci.
Art. 3: Domicilio dei soci Per ogni rapporto con la società, il domicilio dei soci si intende quello risultante dal libro dei soci.	Art. 3: Domicilio dei soci Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.
Art. 4: Durata La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta). Salvo i casi di anticipato scioglimento previsti dalla legge, la durata della società può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.	Art. 4: Durata La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta). Salvo i casi di anticipato scioglimento previsti dalla legge, la durata della società può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5: Oggetto ed attività Gestione del Centro di Vacanza "Salvador Allende" di Marina di Bibbona per attività alberghiere e di ricezione di persone vacanzieri. La società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e concedere avalli e fideiussioni a favore di terzi in via strumentale e non nei confronti del pubblico.	Art. 5: Oggetto ed attività Gestione del Centro di Vacanza "Salvador Allende" di Marina di Bibbona per attività alberghiere e di ricezione di persone vacanzieri. Ogni attività di gestione di servizi ricettivi di ogni tipo nonché gestione di servizi sociali e di assistenza a soggetti disagiati. La società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e concedere avalli e fideiussioni a favore di terzi in via strumentale e non nei confronti del pubblico.
TITOLO II: Capitale sociale e quote Art. 6: Capitale sociale 6.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zerozero) pari a Lire 20.137.208 (ventimilionicientotrentasettemiladuecentootto) ed è suddiviso in quote, ai sensi dell'art. 2474 c.c.. 6.2 Una quota di capitale non inferiore al 60% (sessanta per cento) dell'intero capitale sociale dovrà essere posseduta da soci enti pubblici. 6.3 La qualità di socio comporta la piena ed assoluta adesione allo statuto sociale e a tutte le deliberazioni delle assemblee. 6.4 I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministratore nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua pari al saggio legale fermo il disposto dell'art. 2477 c.c..	TITOLO II: Capitale sociale e quote Art. 6: Capitale sociale 6.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zerozero) ed è suddiviso in quote. 6.2 Una quota di capitale non inferiore al 60% (sessanta per cento) dell'intero capitale sociale dovrà essere posseduta da soci enti pubblici. 6.3 La qualità di socio comporta la piena ed assoluta adesione allo statuto sociale e a tutte le deliberazioni delle assemblee. 6.4 I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua pari al saggio legale fermo il disposto dell'art. 2466 c.c..
Art. 7: Tipologie dei soci Possono far parte della società: - enti pubblici; - cooperative sociali e di lavoro.	Art. 7: Tipologie dei soci Possono far parte della società: - enti pubblici; - cooperative sociali e/o di lavoro.
Art 8: Trasferimenti di quote, clausola di gradimento, diritto di prelazione, limitazioni. 8.1 Trasferimenti di quote Le quote sociali sono trasferibili. 8.2 Clausola di gradimento Fermo restando il limite previsto dal precedente art. 6.2 della partecipazione al	Art 8: Trasferimenti di quote, clausola di gradimento, diritto di prelazione, limitazioni. 8.1 Trasferimenti di quote Le quote sociali sono trasferibili. 8.2 Clausola di gradimento Fermo restando il limite previsto dal precedente art. 6.2 della partecipazione al

capitale sociale da parte degli enti pubblici i trasferimenti di quote o frazioni di queste, anche a favore di soci, sono efficaci nei confronti della società solo quando sono stati preventivamente autorizzati dal consiglio di amministrazione della società, con la maggioranza di cui all'art. 21, che è tenuto a deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta effettuata a mezzo lettera raccomandata A.R.. Nel silenzio del consiglio di amministrazione, decorso il termine di sessanta giorni le quote sono liberamente trasferibili. 8.3 Diritto di prelazione. Il socio che intende cedere a terzi la propria quota, o parte di essa, deve comunicare l'offerta ricevuta agli altri soci mediante lettera raccomandata A.R., specificando il prezzo e le condizioni di pagamento della quota da cedere e l'eventuale acquirente. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione sulla quota da cedere, a parità di condizioni sull'offerta come sopra comunicata, e tra loro in proporzione alle quote da ciascuno possedute. 8.4 Produzione degli effetti del trasferimento Il trasferimento delle quote avverrà una volta terminata la suddetta procedura ed avrà effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci (art. 2479 c.c.).	capitale sociale da parte degli enti pubblici i trasferimenti di quote o frazioni di queste, anche a favore di soci, sono efficaci nei confronti della società solo quando sono stati preventivamente autorizzati dal consiglio di amministrazione della società, con la maggioranza di cui all'art. 20, che è tenuto a deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta effettuata a mezzo lettera raccomandata A.R.. Nel silenzio del consiglio di amministrazione, decorso il termine di sessanta giorni le quote sono liberamente trasferibili. In caso di diniego del consiglio di amministrazione al trasferimento delle quote da parte del socio, questi ha diritto di recedere dalla società ai sensi degli articoli 2469 e 2473 c.c. 8.3 Diritto di prelazione. Il socio che intende cedere a terzi la propria quota, o parte di essa, deve comunicare l'offerta ricevuta agli altri soci mediante lettera raccomandata A.R., specificando il prezzo e le condizioni di pagamento della quota da cedere e l'eventuale acquirente. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione sulla quota da cedere, a parità di condizioni sull'offerta come sopra comunicata, e tra loro in proporzione alle quote da ciascuno possedute. Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore della quota, l'organo amministrativo della società potrà entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, ricorrere all'arbitrato come disciplinato dall'articolo 30. L'arbitro provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione della quota in rapporto al valore effettivo e reale dell'azienda sociale e ne darà comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. al socio alienante, all'organo amministrativo e a tutti i soci della società. 8.4 Produzione degli effetti del trasferimento Il trasferimento delle quote avverrà una volta terminata la suddetta procedura ed avrà effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci con le modalità
--	--

8.5 Limitazioni Fermo quanto previsto dal presente articolo in relazione al gradimento, laddove l'esercizio o il mancato esercizio del diritto di prelazione determini una partecipazione al capitale sociale da parte degli enti pubblici inferiore al 60% (sessanta per cento) ed in caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo, il trasferimento di quote che ha determinato la violazione sarà inefficace anche nei confronti della società.	di cui all'art. 2470 c.c.. 8.5 Limitazioni Fermo quanto previsto dal presente articolo in relazione al gradimento, laddove l'esercizio o il mancato esercizio del diritto di prelazione determini una partecipazione al capitale sociale da parte degli enti pubblici inferiore al 60% (sessanta per cento) ed in caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo, il trasferimento di quote che ha determinato la violazione sarà inefficace anche nei confronti della società.
Art. 9: Aumento e riduzione del capitale sociale 9.1 Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto, nei limiti e nei casi previsti dalla legge, una o più volte per deliberazioni dell'assemblea dei soci. 9.2 In ogni caso, la partecipazione al capitale sociale da parte degli enti pubblici non potrà mai essere inferiore al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. Laddove gli aumenti o le riduzioni di capitale determinino una partecipazione al capitale sociale da parte degli enti pubblici inferiore al 60% (sessanta per cento), i conferimenti o le riduzioni che hanno determinato la violazione non potranno avere esecuzione.	Art. 9: Aumento e riduzione del capitale sociale 9.1 Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto, nei limiti e nei casi previsti dalla legge, una o più volte per deliberazioni dell'assemblea dei soci. 9.2 In ogni caso, la partecipazione al capitale sociale da parte degli enti pubblici non potrà mai essere inferiore al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. Laddove gli aumenti o le riduzioni di capitale determinino una partecipazione al capitale sociale da parte degli enti pubblici inferiore al 60% (sessanta per cento), i conferimenti o le riduzioni che hanno determinato la violazione non potranno avere esecuzione.
Art. 10: Finanziamento da parte dei soci 10.1 La società potrà acquisire tra i soci capitale di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico e secondo le delibere del CICR. 10.2 I finanziamenti dei soci a favore della società a qualsiasi titolo sono infruttiferi, salvo diversa deliberazione assembleare.	Art. 10: Finanziamento da parte dei soci 10.1 La società potrà acquisire tra i soci capitale di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico e secondo le delibere del CICR. 10.2 I finanziamenti dei soci a favore della società a qualsiasi titolo sono infruttiferi, salvo diversa deliberazione assembleare. <i>In alternativa, a scelta del notaio, può essere usata la seguente dizione:</i> <i>É vietata alla società la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 salvo esclusivamente quanto previsto come possibile dalla delibera del 3 marzo 1994 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio o da future emanande norme in materia.</i>
TITOLO III: Assemblee Art. 11: Assemblea e deliberazioni	TITOLO III: Assemblee Art. 11: Assemblea e deliberazioni

L'assemblea è composta da tutti i soci e legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci anche se non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria è convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Le assemblee straordinarie possono essere convocate quante volte il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.	L'assemblea è composta da tutti i soci e legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci anche se non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea è altresì convocata quando ne sia fatta richiesta da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
Art. 12: Convocazione delle assemblee Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2484 c.c. oppure mediante lettera inviata via fax nei termini di cui sopra, all'indirizzo e al numero di fax risultanti dal libro dei soci ed indicato dai soci stessi. Saranno tuttavia valide le assemblee, comunque convocate, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli amministratori o sindaci effettivi, se nominati. L'assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.	Art. 12: Convocazione delle assemblee Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza oppure mediante lettera inviata via fax nei termini di cui sopra, all'indirizzo e al numero di fax risultanti dal libro dei soci ed indicato dai soci stessi. In ogni caso le deliberazioni si intendono adottate quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia
Art. 13: Intervento alle assemblee e diritto di rappresentanza 13.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 13.2 I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta conferita anche a non soci, osservato il disposto dell'art. 2372 del	Art. 13: Intervento alle assemblee e diritto di rappresentanza 13.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. 13.2 I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta conferita anche a non soci.

codice civile.	13.3 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Art. 14: Voto Ogni socio ha diritto ad almeno un voto. Se la quota è multipla di 1 Euro, il socio ha diritto ad un voto per ogni Euro di quota, ai sensi dell'art. 2485 c.c..	Art. 14: Voto Ogni socio ha diritto di partecipare alle assemblee ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Art. 15: Costituzione delle assemblee e validità delle deliberazioni. 15.1 Per la costituzione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si applicano le norme del codice civile. 15.2 L'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale (art. 2486 c.c.).	Art. 15: Costituzione delle assemblee e validità delle deliberazioni 15.1 Ad eccezione di quanto previsto nel comma successivo, l'assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti qualunque sia la parte di capitale sociale intervenuto in assemblea. 15.2 E' richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per le deliberazioni concernenti: a) tutte le modificazioni dell'atto costitutivo ed in particolare quelle relative a modifiche

	dell'oggetto sociale e ad aumento del capitale sociale; b) la nomina delle cariche sociali; c) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla nomina dei liquidatori e alla loro revoca; d) l'eventuale nomina del revisore esterno; e) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
Art. 16: Presidenza dell'assemblea 16.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza da chi designato dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa e la validità delle deleghe. 16.2 Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, anche non socio.	Art. 16: Presidenza dell'assemblea 16.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza da chi designato dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa e la validità delle deleghe, regolare lo svolgimento dei lavori ed accertare i risultati delle votazioni. 16.2 Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, anche non socio.
TITOLO IV: Amministrazione Art. 17: Amministrazione della società La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri (compreso il presidente) a sette membri (compreso il presidente), secondo determinazione da parte dell'assemblea dei soci. Ai sensi dell'art. 2458 c.c., i soci enti pubblici hanno la facoltà di procedere alla nomina diretta di: --tre consiglieri d'amministrazione se il consiglio di amministrazione e' composto di un numero massimo di cinque membri; --ovvero di cinque consiglieri d'amministrazione se il consiglio di amministrazione e' composto di un numero di sei o sette membri. I consiglieri nominati ai sensi del citato articolo potranno essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. L'assemblea ordinaria: -procede alle nomine dei membri del consiglio per completarne il numero; -elege il presidente del consiglio di amministrazione; -fissa la durata e le modalità di esercizio delle	TITOLO IV: Amministrazione Art. 17: Amministrazione della società La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri (compreso il presidente) a sette membri (compreso il presidente), secondo determinazione da parte dell'assemblea dei soci. L'assemblea, inoltre: - fissa la durata e le modalità di esercizio delle cariche; - stabilisce l'emolumento spettante agli amministratori. Per la prima volta le nomine alle cariche sociali avvengono in sede di atto costitutivo.

cariche; -stabilisce l'emolumento spettante agli amministratori. Per la prima volta le nomine alle cariche sociali avvengono in sede di atto costitutivo.	
Art. 18: Divieto di concorrenza Gli amministratori, con delibera assembleare, possono essere esonerati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..	Art. 18: Divieto di concorrenza Gli amministratori sono esonerati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c., ad eccezione di eventuali attività che intendessero svolgere nel comune di Bibbona, nel comune di Sesto San Giovanni, nonché negli altri luoghi in cui la società inizi la propria attività attraverso stabili organizzazioni.
Art. 19: Consiglio di amministrazione 19.1 Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri il vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. 19.2 Il consiglio può nominare fra i suoi membri un comitato esecutivo. 19.3 Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, o lo richieda almeno un quarto dei consiglieri. 19.4 Il consiglio viene convocato dal presidente con lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione, ai consiglieri e ai sindaci effettivi. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma, con telex ovvero con telefax, da spedirsi almeno due giorni liberi prima della riunione. Il consiglio è comunque validamente riunito quando siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi in carica. 19.5 Il consiglio nomina di volta in volta un segretario, scelto anche al di fuori del consiglio.	Art. 19: Consiglio di amministrazione 19.1 Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri il vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. 19.2 Il consiglio può nominare fra i suoi membri un comitato esecutivo. 19.3 Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un quarto dei consiglieri. 19.4 Il consiglio viene convocato dal presidente con lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione, ai consiglieri e ai sindaci effettivi. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma, con telex ovvero con telefax, da spedirsi almeno due giorni liberi prima della riunione. Il consiglio è comunque validamente riunito quando siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi in carica. 19.5 Il consiglio nomina di volta in volta un segretario, scelto anche al di fuori del consiglio.
Art. 20: Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di parità, prevarrà il voto del presidente.	Art. 20: Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 20.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di parità, prevarrà il voto del presidente. 20.2 Le deliberazioni possono altresì essere adottate mediante consultazione per iscritto e conseguente consenso espresso sempre per iscritto.

	20.3 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza - in fonia o in fonia e video - a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Art. 21: Verbali Delle deliberazioni del consiglio si redige verbale da inserire nell'apposito registro verbali. Ogni verbale viene firmato dal presidente e dal segretario. Le copie e gli estratti, per i quali non viene richiesta la forma notarile, sono certificati conformi dal presidente.	Art. 21: Verbali Delle deliberazioni del consiglio si redige verbale da inserire nel libro delle decisioni degli amministratori. Ogni verbale viene firmato dal presidente e dal segretario. Le copie e gli estratti, per i quali non viene richiesta la forma notarile, sono certificati conformi dal presidente.
Art. 22: Poteri del consiglio di amministrazione Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solo quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'assemblea.	Art. 22: Poteri del consiglio di amministrazione Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solo quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'assemblea.
Art. 23: Poteri dell'amministratore delegato Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla norma di cui all'art.2381 c.c., puo' delegare tutti o parte dei poteri di ordinaria amministrazione a un proprio membro che assume la qualifica di amministratore delegato. Il compimento degli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione. Per il compimento degli atti di cosiddetta eccezionale amministrazione occorrerà la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci.	Art. 23: Poteri dell'amministratore delegato Il consiglio di amministrazione, con le modalità e nei limiti consentiti dalla norma di cui all'art.2381 c.c., può delegare tutti o parte dei poteri di amministrazione a un proprio membro che assume la qualifica di amministratore delegato.
Art. 24: Nomine effettuabili dall'organo amministrativo L'organo amministrativo, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, può nominare direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.	Art. 24: Nomine effettuabili dall'organo amministrativo L'organo amministrativo, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, può nominare direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.
TITOLO V: Rappresentanza sociale	TITOLO V: Rappresentanza sociale
Art. 25: Rappresentanza sociale	Art. 25: Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato nei limiti della delega.	La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato nei limiti della delega.
TITOLO VI: Collegio sindacale Art. 26: Collegio sindacale La gestione della società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Ai sensi dell'art. 2458 c.c., i soci enti pubblici hanno la facoltà di procedere alla nomina diretta dei sindaci. I sindaci nominati ai sensi del citato articolo potranno essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Qualora i soci enti pubblici non si avvalgano di questa facoltà, la nomina dei sindaci spetterà all'assemblea. Spetta all'assemblea ordinaria l'elezione del presidente del collegio sindacale e la determinazione del compenso spettante ai membri del collegio sindacale.	TITOLO VI: Organo di controllo Art. 26: Controllo legale dei conti 27.1 Il Collegio Sindacale, in quanto volontariamente istituito oppure obbligatoriamente richiesto dalla legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati con le modalità indicate nel comma successivo, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge. 27.2. Se non avvengano con il consenso di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale, le nomine dei sindaci avverranno mediante preferenza espressa dai soci a liste preventivamente predisposte. La lista di minoranza che avrà ricevuto il maggior numero di voti, ottenendo almeno il 10% dei voti assembleari, avrà comunque diritto a nominare un sindaco effettivo. 27.3 L'assemblea nomina il Presidente del collegio sindacale e determina il compenso spettante ai sindaci. 27.4 I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. 27.5 Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 c.c. ed esercita altresì il controllo contabile. 27.6 I poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403-bis a 2406 del Codice Civile. 27.7 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza - in fonia o in fonia e video - a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
TITOLO VII: esercizi sociali, bilancio e ripartizione degli utili	TITOLO VII: esercizi sociali, bilancio e ripartizione degli utili

Art. 27: Esercizi sociali e bilancio 27.1 Gli esercizi sociali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre del corrente anno. 27.2 Nei termini e nelle forme previste dalla legge, il consiglio di amministrazione deve redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. 27.3 Quando, a giudizio del presidente, particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può venire convocata dall'organo amministrativo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.	Art. 27: Esercizi sociali e bilancio 27.1 Gli esercizi sociali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 27.2 Nei termini e nelle forme previste dalla legge, il consiglio di amministrazione deve redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, da convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 27.3 Ai sensi dell'art. 2364 c.c., l'assemblea per l'approvazione del bilancio può venire convocata dall'organo amministrativo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Art. 28: Ripartizione degli utili Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque percento) per la riserva legale fino a che la stessa avrà raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti al capitale salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la Cassa designata dal presidente ed entro il termine che viene annualmente fissato dal presidente stesso. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.	Art. 28: Ripartizione degli utili Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque percento) per la riserva legale fino a che la stessa avrà raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti al capitale salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la Cassa designata dal presidente ed entro il termine che viene annualmente fissato dal presidente stesso. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.
Art. 29: Scioglimento e liquidazione della società In caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, stabilendone anche i poteri ed i compensi.	Art. 29: Scioglimento e liquidazione della società In caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, stabilendone anche i poteri ed i compensi.
TITOLO VIII: Competenza giudiziaria Art. 30: Foro competente Per ogni controversia tra la società ed i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale, è competente il foro di Monza.	TITOLO VIII: Clausola compromissoria Art. 30 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, amministratori, liquidatori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Monza, il quale dovrà provvedere alla

	nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17.01.2003, n.5.
TITOLO IX: Disposizione generale Art. 31: Rinvio alle disposizioni di legge Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.	TITOLO IX: Disposizione generale Art. 31: Rinvio alle disposizioni di legge Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.